



## CONCLUSIONI

Voglia l'On. Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:

1. accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della convenuta, rispetto agli obblighi discendenti dal contratto di trasporto stipulato con gli attori e delle norme di legge, e l'addebitabilità della relativa responsabilità per i conseguenti danni;
2. condannare Egyptair, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, all'integrale risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, materiali e morali, in favore del sig. \_\_\_\_\_, quantificati in € \_\_\_\_\_ o in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, il tutto in ogni caso contenuto nel limite della competenza per valore del Giudice di Pace.
3. condannare Egyptair, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, all'integrale risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, materiali e morali, in favore della sig.ra \_\_\_\_\_, quantificati in € \_\_\_\_\_ o in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, il tutto in ogni caso contenuto nel limite della competenza per valore del Giudice di Pace.
4. condannare Egyptair, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento del compenso per la difesa, oltre spese generali e fiscali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Si costituiva la convenuta che prendeva posizione e chiedeva il rigetto della domanda. Inoltre articolava eccezioni preliminari.

Concludeva nel seguente modo:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, *contrariis reffectis*, verificati d'ufficio tutti i requisiti essenziali di procedibilità della domanda avversaria, così giudicare:

- a) In via preliminare e pregiudiziale gradata accertare e dichiarare il difetto di competenza ovvero di giurisdizione italiana e difetto di notifica la carenza di legittimazione passiva e l'estraneità dell'EGYPTAIR, la legge applicabile egiziana in luogo di quella italiana, nonché accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale per materia a favore del Tribunale in luogo del Giudice di Pace, ovvero per territorio del Foro di Lecce a favore di quello di Roma, e,

IL GIUDICE DI PACE  
PER LECCO  
PRO

- per l'eventuale effetto ordinare la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice competente per materia e territorio;
- b) in via principale, impregiudicato ogni diritto e con ogni riserva, respingere la domanda attrice, infondata in fatto e in diritto e non provata;
  - c) in via subordinata, gradata, impregiudicato ogni diritto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, ridurre proporzionalmente la responsabilità della convenuta e l'importo richiesto da parte attrice in quanto infondato, non provato e non contemplato dalla legislazione speciale in materia.
  - d) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di legge.

Risolte con ordinanza le problematiche preliminari sollevate, veniva ammessa ed espletata la prova orale e, sulle rassegnate conclusioni come in atti, all'odierna udienza la causa veniva riservata per la sentenza.

La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

In primo luogo occorre premettere che non sussistono ragioni di fatto e di diritto che potrebbero portare alla revoca dell'ordinanza resa nel corso dell'espletata istruttoria.

E' innegabile che la compagnia aerea con il contratto di trasporto che la stessa stipula, ha l'obbligo di assicurare i tempi e il conseguente arrivo a destinazione. Infatti nei "tagliandi" è indicata sia l'ora di partenza che quella di arrivo e non può negarsi che i tempi di percorrenza di una specificata tratta, portano il trasportato a fare affidamento sull'arrivo per una data ben precisa e per un'ora pressoché approssimativa in modo tale da poter pianificare i propri impegni siano essi di svago e turismo o lavorativi.

Ed allora la circostanza che nel caso di specie si sia realizzato un ritardo di 10 h., esclude che si possa far rientrare lo stesso nell'ambito fisiologico e determina la nascita di aspettative risarcitorie nel senso appresso indicate.

Per cui, premesso che con la prova orale, ma anche con la documentazione prodotta e non contestata, è stato dimostrato l'assunto degli attori, agli stessi spetta la somma di €                    a danno a titolo di compensazione pecuniaria per come prevista dall'art. 7 del regolamento CE nr 261/2004 nonché quella di €.                    ( alloggio ) + €.                    ( noleggio auto ) per danni diretti.

Quanto al cd. danno morale prima della sentenza della Cassazione a sezioni Unite di data 24.6.- 11.11.08, questo giudice aderiva all'orientamento giurisprudenziale consolidato in virtù del quale il danno non patrimoniale spettava in conseguenza

IL GIUDICE DI PACE  
AVV. LUIGI PRO

della previsione dell'art. 2.059 c.c. . Tale definizione, peraltro, interpretata nel senso che la risarcibilità era limitata alla sola ipotesi contemplata dall'art. 185 c.p. ( danno non patrimoniale derivante da reato ) ne consentiva l'indennizzo solo nell'ipotesi di sussistenza della colpa della fattispecie criminosa alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione n° 7281, 7282 e 7283 del 2003. Inoltre la Corte Costituzionale, con provvedimento del 30.6 - 11.07 2003, aveva chiarito che, alla risarcibilità del danno non patrimoniale, non ostava il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all'art. 2051 e 2054 del c.c., doveva ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge.

La citata sentenza delle Sez. Un., pur non escludendo espressamente la sussistenza di tale voce di danno e richiedendo, per la sua risarcibilità la gravità e serietà oltre che la dimostrabilità di esso, ha scombinato la pregressa pacifica giurisprudenza ma, nel contempo, ha lasciato un vuoto che dovrà essere colmato mediante l'uso di correttivi che incidano sul calcolo del risarcimento

Ed allora, questo Giudice, dall'esame della fattispecie per come emersa, trae il convincimento che agli attori, l'inadempimento contrattuale ( recte : ritardo ) pur non costituendo lesione ad un diritto costituzionalmente garantito e pur non rinvenendo da un reato, ha provocato un disagio che può essere compensato e quantificato secondo equità ex art. 1.226 cc., con il riconoscimento della somma di €.  
per ognuno di essi.

Tali somme sono da ritenersi attualizzate, per cui interessi e rivalutazione competono dal deposito della sentenza al soddisfo effettivo.

Alla luce delle suesposte argomentazioni la domanda deve essere accolta nei limiti indicati e da ciò il diritto alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di LECCE

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da E  
contro/ EGYPTAIRC Linee aeree Egiziane in persona del  
suo legale rappresentante così provvede:

dichiara il diritto degli attori a vedersi risarcire il danno e, per l'effetto condanna la convenuta a versare agli stessi, la complessiva somma di €.  
oltre interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo ed oltre le spese di lite liquidate ex D.M. della Giustizia del 10.03.2014 n° 55 in complessivi €.  
di cui €.  
per compensi ed €. per esborsi oltre spese generali 15%  
ex art. 2 ed I.V.A. e C.A.P. nella misura di legge e se ed in quanto dovuta.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Lecce oggi, 30 maggio 2016

IL GIUDICE DI PACE  
M. LINDA PIRO

Depositato in Cancelleria  
oggi, 31/05/2016  
IL CANCELLIERE  
Antonio Gianni Perna